

DECRETO DIRIGENZIALE N. 39 del 25 febbraio 2008

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA' SETTORE AUTOLINEE E VIE DI COMUNICAZIONE - Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli s.r.l. Ricostruzione della tratta Piscinola-Capodichino. Opere civili della tratta Piscinola-Secondigliano - Proroga del termine per la conclusione dei procedimenti espropriativi di cui al decreto del Coordinatore dell'Area generale di coordinamento trasporti e viabilità n. 61 del 14 febbraio 2002. Proroga del termine di efficacia del decreto del Coordinatore dell'Area generale di coordinamento trasporti e viabilità n. 121 del 4 marzo 2002, recante autorizzazione all'occupazione d'urgenza degli immobili interessati dalle opere in argomento.

PREMESSO

- **che**, con decreto del Coordinatore dell'Area generale di coordinamento trasporti e viabilità n. 61 del 14 febbraio 2002, è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere civili della tratta Piscinola / Secondigliano - nel contesto della ricostruzione, a cura della Ferrovia Alifana e Benevento Napoli s.r.l., della linea ferroviaria Santa Maria Capua Vetere / Teverola / Aversa / Piscinola / Secondigliano / Capodichino - e l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori;
- **che**, ai sensi dell'articolo 13, primo comma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, con l'atto con cui si dichiara la pubblica utilità dell'opera sono stabiliti i termini entro i quali dovranno compiersi le espropriazioni;
- **che**, con il predetto decreto n. 61 del 2002, il termine di cui sopra è stato fissato in cinque anni decorrenti dalla data di immissione in possesso;
- **che**, tale ultima data, vale a dire quella di immissione in possesso, è necessariamente successiva a quella di adozione del decreto n. 121 del 4 marzo 2002 con il quale è stata autorizzata, per la durata di anni tre, l'occupazione, in via temporanea e d'urgenza, degli immobili ivi indicati;
- **che**, pertanto, per effetto del citato decreto dirigenziale n. 61 del 2002, il termine entro il quale devono compiersi le espropriazioni è almeno pari al compimento del quinto anno decorrente dall'adozione del citato decreto dirigenziale n. 121 del 2002, vale a dire almeno pari al 4 marzo 2007;
- **che**, con decreto del Coordinatore dell'Area generale di coordinamento trasporti e viabilità n. 49 del 31 gennaio 2005 è stato prorogato il termine di efficacia del citato decreto n. 121 del 2002 fino al 4 marzo 2007, fermo restando tutto quant'altro ivi disposto;
- **che**, con decreto del Coordinatore dell'Area generale di coordinamento trasporti e viabilità n. 197 del 6 maggio 2005 è stato ordinato che il piano particolareggiato di esecuzione delle espropriazioni – identificato con il protocollo regionale numero 23163 del 12 gennaio 2005 ed agli atti dell'Area generale di coordinamento trasporti e viabilità – fosse depositato in copia per quindici giorni nella Segreteria del Comune di Napoli e che, a cura del Sindaco, fosse pubblicato all'Albo pretorio l'avviso indicante il luogo, la durata e lo scopo dell'eseguito deposito;
- **che**, con decreto del Coordinatore dell'Area generale di coordinamento trasporti e viabilità n. 345 del 29 luglio 2005 è stato ordinato che il piano particolareggiato di esecuzione di cui al precedente punto delle premesse fosse eseguito;
- **che**, con nota prot. 2056 del 23 febbraio 2007, acquisita al protocollo regionale n. 0177522 del 26 febbraio 2007, la società MetroCampania NordEst s.r.l. (ex Ferrovia Alifana e Benevento Napoli s.r.l.) ha comunicato che, per mancanza di liquidità, non sarà possibile portare a conclusione i procedimenti di espropriazione degli immobili interessati entro il termine di efficacia del decreto n. 121 del 2002, vale a dire il 4 marzo 2007, ed ha pertanto chiesto la proroga di 12 mesi del predetto termine di efficacia;
- **che**, pertanto, con decreto del Coordinatore dell'Area generale di coordinamento trasporti e viabilità n. 24 del 26 febbraio 2007, è stato prorogato il termine di efficacia del citato decreto n. 121 del 2002 fino al 4 marzo 2008, fermo restando tutto quant'altro ivi disposto;

- **che**, la Corte Costituzionale - con sentenza n. 348 del 24 ottobre 2007 - ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2, del D.L. 11.07.1992 n. 333, convertito con modificazioni nella legge 08.08.1992 n. 359;
- **che**, a seguito di tale pronuncia della Corte Costituzionale, è venuto meno il quadro normativo di riferimento in materia di determinazione delle indennità di esproprio, fermo restando che, al contempo, in funzione dell'interesse pubblico alla migliore allocazione delle risorse finanziarie, si è ritenuto necessario acquisire un parere di congruità dall'Agenzia del Territorio – Servizi tecnico e stimativi (ex U.T.E.) sulle stime a suo tempo effettuate a cura del soggetto attuatore;
- **che**, il quadro normativo di riferimento, in materia di indennità di espropriazione, è stato ristabilito con l'articolo 2, commi 89 e 90 della legge, 24 dicembre 2007, n. 244;
- **che**, per effetto del mutato quadro normativo di riferimento si determinerà verosimilmente una modifica dell'equilibrio finanziario degli interventi infrastrutturali da porre in essere, e renderà necessaria una riformulazione dei quadri economici di progetto e conseguentemente il reperimento di ulteriori risorse economiche a copertura delle mutate esigenze finanziarie;
- **che**, con nota prot. 2004 del 13 febbraio 2008 acquisita al protocollo regionale n. 0135246 del 13 febbraio 2008, la società MetroCampania NordEst s.r.l. ha comunicato tra l'altro "che ad oggi, nell'ipotesi che vi fosse la immediata disponibilità delle necessarie risorse, non sarebbe comunque possibile accedere al predetto perfezionamento atteso che non si è ancora in possesso del parere di congruità delle stime richiesto all'Agenzia del Territorio";
- **che**, con la medesima nota, la società MetroCampania NordEst s.r.l. ha conseguentemente precisato che "risulta praticamente impossibile portare a compimento" i procedimenti di espropriazione degli immobili interessati entro il termine del 4 marzo 2008, ed ha pertanto, "onde consentire gli adempimenti tecnico-burocratici che si sono resi necessari per le evidenziate motivazioni straordinarie, impreviste ed imprevedibili", chiesto la proroga di 12 mesi del predetto termine di efficacia;

CONSIDERATO

- **che**, la conclusione del procedimento ablativo è condizionata dalle nuove norme recate dall'articolo 2, commi 89 e 90 della legge n. 244 del 2007;
- **che**, dalla data di deposito della citata sentenza della Corte Costituzionale, n. 348 del 2007, sino al 1 gennaio 2008 (data di entrata in vigore della testé citata nuova normativa) vi è stata oggettiva incertezza sulla normativa applicabile in materia di indennità di espropriazione;
- **che**, il mutato quadro normativo ha determinato una diversa modalità nella determinazione delle indennità di espropriazione ed occupazione, rendendo necessaria – in considerazione del verosimile aumento dell'importo delle stime ricalcolate – una consequenziale rimodulazione dei quadri economici di progetto e delle risorse occorrenti a copertura delle mutate esigenze finanziarie al fine di consentire la conclusione dei procedimenti in atto;
- **che**, a seguito della rideterminazione delle predette stime, quali risulteranno a seguito del parere di congruità dell'Agenzia del Territorio – Servizi tecnico stimativi (ex U.T.E.), occorrerà inoltrare formale offerta alle ditte interessate ad addivenire a cessione volontaria ovvero, in caso di rifiuto, procedere al definitivo deposito presso la Cassa DD.PP., secondo le norme vigenti;
- **che**, appare, pertanto, necessario e urgente procedere ad una congrua proroga del termine per la conclusione dei procedimenti espropriativi e dell'occupazione d'urgenza degli immobili interessati dalle opere in argomento, in misura tale da tener conto sia dell'intervallo temporale che intercorre fra la data di deposito della succitata sentenza e la data di entrata in vigore delle nuove norme recate dall'articolo 2, commi 89 e 90 della citata legge n. 244 del 2007, sia dei tempi occorrenti per l'espletamento di ulteriori adempimenti tecnico-burocratici resi indispensabili da motivazione di carattere straordinario, imprevisto ed imprevedibile;

RITENUTO

- **di** dovere, pertanto, procedere alla proroga, al 4 settembre 2008, del termine riguardante:

1. il compimento delle espropriazioni, di cui al decreto dirigenziale n. 61 del 2002 e;
2. l'occupazione in via temporanea e d'urgenza, di cui ai decreti dirigenziali n. 121 del 2002 e n. 49 del 31 gennaio 2005;

VISTI

- la legge n. 2359 del 1865;
- la legge n. 244 del 2007;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 24 ottobre 2007;
- il decreto dirigenziale n. 61 del 14 febbraio 2002;
- il decreto dirigenziale n. 121 del 4 marzo 2002;
- il decreto dirigenziale n. 49 del 31 gennaio 2005;
- il decreto dirigenziale n. 197 del 6 maggio 2005;
- il decreto dirigenziale n. 345 del 29 luglio 2005;
- il decreto dirigenziale n. 24 del 26 febbraio 2007;
- la nota di MetroCampania NordEst s.r.l. prot. n.2056 del 23 febbraio 2007;
- la nota di MetroCampania NordEst s.r.l. prot. n. 2004 del 13 febbraio 2008;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore 01, Servizio 02 e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dai dirigenti medesimi che a tal fine sottoscrivono il presente provvedimento,

DECRETA

- di prendere atto di tutto quanto riportato sopra che si intende qui integralmente riprodotto e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- di prorogare al 4 settembre 2008 il termine riguardante:
 1. il compimento delle espropriazioni, di cui al decreto dirigenziale n. 61 del 2002 e;
 2. l'occupazione in via temporanea e d'urgenza, di cui ai decreti dirigenziali n. 121 del 2002 e n. 49 del 31 gennaio 2005;
- di mantenere fermo tutto quant'altro disposto con i predetti decreti;
- di inviare il presente decreto all'Assessore ai Trasporti, alla società MetroCampania NordEst s.r.l. per l'esecuzione ed al BURC per la pubblicazione.

Avv. Renato Capalbo